



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE N.3 : AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: Personale

N. PROPOSTA : **342**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **CRISTIANO GABRIELLA**

DETERMINAZIONE N. 307 DEL 09/09/2020

OGGETTO: **COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020 RISORSE DECENTRATE EX
ART. 67 E SS. CCNL 2016/2018 .**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2001 e modificato con deliberazione della GC n. 101/2011, deliberazione della GC n. 90/2018 e deliberazione della GC n. 66/2019;

Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Richiamato il D. Lgs. n. 150/2009;

Richiamata la deliberazione della GC n. 87/2019 con la quale si approvava la metodologia di Valutazione;

Richiamato il vigente CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali 2016-2018;

Richiamato il CCI per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 18.12.2019;

Dato atto che:

- le decurtazioni effettuate nel quadriennio 2011-2016 sono diventate permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi;
- le decurtazioni degli anni trascorsi hanno inciso in maniera irreversibile sugli spazi di autonomia contrattuale;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 72 del 19/12/2019 ad oggetto: *“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020/2022 – Approvazione”*;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 73 del 19/12/2019 ad oggetto: *“Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”*;

Richiamata la deliberazione della GC n. 1 del 7.01.2020 ad oggetto *“Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2020-2022. Parte finanziaria”*;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- ☐ ☐ la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio;

Richiamata la deliberazione della GC n. 85/2020 ad oggetto *“CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA CCI ANNO 2020 – LINEE DI INDIRIZZI AI SENSI DEL C.C.N.L. 21.05.2018”* con la quale vengono forniti indirizzi per la costituzione del Fondo di Produttività anno 2020 alla P.P;

Preso atto degli indirizzi operativi:

- il Fondo Risorse decentrate 2020 viene COSTITUITO nel rispetto delle disposizione del vigente CCNL 2016-2018 ed in osservanza degli indirizzi forniti dall'organo politico;
- le risorse del fondo per la contrattazione decentrata 2020 verranno RIPARTITE sulla base dei criteri definiti dal vigente CCI triennio 2019-2021;

Premesso che il Comune di Buttiglieria Alta ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale;

Considerato che il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*;

Richiamati:

- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

- l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che testualmente dispone: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

- il dpcm 27 aprile 2020 che chiarisce che: *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

Considerato che in sede di COSTITUZIONE del Fondo si è provveduto alla seguente quantificazione:

□□**art. 67 comma 1** del CCNL 21.5.2018 risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

□□**art. 67 comma 2 lett. a** CCNL 22.5.2018 importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;

□□**art. 67 comma 2 lettera b** del CCNL 22.5.2018 somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

- **art. 67 comma 2 lett. c** CCNL 22.5.2018 integrazione delle risorse di cui al comma 1, di importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente”;

Ritenuto, relativamente alla parte VARIABILE del Fondo di integrare le risorse di cui all'art. 67 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, come da indicazione sia della GC:

- **art. 67 comma 3 lett. c** del CCNL 21.5.2018 risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge;

- **art. 67 comma 3 lett. d** del CCNL 21.5.2018 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

- **art. 67 comma 3 lett. e** del CCNL 21.5.2018 eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999;

- **art. 67 comma 3 lett. h** importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 4 (0,83% monte salari 1997 esclusa quota dirigenza - già art. 15, c. 2 CCNL 1999);

- **art. 67 comma 5 lett. b** importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5 lett. b) (obiettivi anche di mantenimento definiti dal PdP ex art. 15 comma 5 CCNL 1999);

- **art. 67 comma 7 / art.15 comma 7** importo di € 2.250,00 parzialmente corrispondente alla riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle P.O.anno 2020, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 co.2 D.L.n.75/2017;

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2019 – Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- il Fondo anno 2020 risulta nel suo ammontare complessivo di **€ 104.061,59**, oltre oneri ed irap di legge;

- l'importo di **€ 61.931,75**, oltre oneri ed irap di legge, trovano copertura su capitoli di competenza a carico del Bilancio 2020-2022 (di cui la quota di € 42.315,55, oltre oneri ed irap di legge risulta indisponibile alla contrattazione, in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale ecc...) previsti sui capitoli di competenza ed € 19.616,20, oltre oneri ed irap di legge, trovano altresì copertura nei capitoli di competenza (indennità rischio ecc);

- si deve provvedere all'impegno dell'importo di **€ 42.129,84**, oltre oneri ed irap di legge;

Atteso che:

- l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa, relativamente alla parte eccedente le somme già vincolate e dovute;

- il CCI potrà subire nel corso dell'anno eventuali variazioni fra i vari istituti, sempre all'interno della somma globale individuata;

Richiamata la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2017;

In tema di contabilità finanziaria e assunzione degli impegni di spesa, tuttavia, si deve fare riferimento al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, a mente del quale, come anche chiarito dai pareri di varie sezioni regionali della Corte dei conti, il parere del revisore deve essere acquisito sulla costituzione del fondo del salario accessorio;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento attesta che il presente atto viene adottato in assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziali che impongano l'astensione, ai sensi dell'art. 6 del vigente Codice di Comportamento;

Quanto premesso,

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1) Di costituire il Fondo Risorse Decentrate per il trattamento accessorio al personale per l'anno 2020, approvando l'allegato schema di costituzione – Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di prendere atto che il Fondo è stato costituito nel pieno rispetto dei seguenti atti normativi:

- art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il “blocco” rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento dell'importo limite;
- art.33 del D.L. n. 34/2019 il quale dispone che il *limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*

3) Di impegnare, per i motivi in premessa, la complessiva somma pari ad **€ 55.737,78** di cui:

- **€ 42.129,84** trattamento accessorio;

- **€ 13.607,94** oneri ed irap di legge, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, per le finalità indicate imputandola al relativo esercizio di competenza finanziaria in funzione della sua esigibilità così come segue:

Cod.Bilancio	1.1.1.101	CAP.	10804	CIG	
Escl. CIG				CUP	
Finanz.	Entrate proprie.	Accert.			
Impegno 2020	611/20	Importo	€ 50.740,00	Esigibilità	2020
Impegno 2021	406/20	Importo	€ 579,57	Esigibilità	2021
Impegno 2022	366/20	Importo	€ 4.418,21	Esigibilità	2022

4) Di dare atto che l'importo pari ad **€ 61.931,75**, oltre oneri ed irap di legge (€ 42.315,55 + € 19.616,20) trova copertura nei capitoli di bilancio di competenza.

5) Di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno, per un importo pari ad **€ 42.315,55**.

6) Di dare atto che grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2020 al Dirigente/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi.

7) Di dare, altresì, atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa per la parte eccedente le somme già vincolate ed in fase di liquidazione mensile poiché trattasi di importi a destinazione vincola e dovuti.

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i..

8) Di trasmettere il presente atto di costituzione:

- al revisore Unico dei Conti per il parere di competenza.
- alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

9) Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000.

10) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristiano Dott.Ssa Gabriella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Trapanese rag. Romeo



Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria, a norma dell'art.153 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 e che è stato assunto il relativo impegno



Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Trapanese rag. Romeo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal **09/09/2020**

L'adozione della presente determinazione viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Lì, 09/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristiano Dott.Ssa Gabriella
